

federazione italiana 
per il superamento dell'handicap

**Audizione informale in sede della Commissione XII Camera dei
Deputati, in merito nell'ambito dell'esame del disegno di legge C.
3347 Governo, recante *"Delega al Governo in materia di
disabilità"***

Memoria di FISH
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

15 novembre 2021

*Camera dei Deputati
12^a Commissione (Affari Sociali)*

Premessa

Nella missione 5 del Piano Nazionale Ripresa e resilienza viene riportato: *“L’obiettivo principale della riforma è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l’autonomia delle persone con disabilità”.*

Tale azione dovrà comportare:

- I) il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali;
- II) la semplificazione dell’accesso ai servizi sociali e sanitari;
- III) la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità;
- IV) la promozione di progetti di vita indipendente;
- e V) la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.”

Da qui la necessità di arrivare quanto prima ad una legge delega e per questo con la presente memoria, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) esprime parere positivo sul complessivo impianto del disegno di legge *“Delega al Governo in materia di disabilità”* – AC 3347, che è volto ad introdurre una chiara declinazione dei principi che stanno alla base del nuovo modo di intendere la condizione di disabilità, basato sul modello dei diritti umani, previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri atti internazionali ed europei sul punto.

Dando seguito alla delega oggi in esame, sarà introdotta in Italia:

- la definizione di *“condizione di disabilità”*, con il suo conseguente riconoscimento, utile a determinare l’approntamento dei giusti sostegni per le persone con disabilità, affinché possano seguire il proprio percorso di vita, liberamente scelto, ancorché supportato nel superare le barriere (fisiche, organizzative, culturali, ecc.) che nei vari contesti di vita si frappongono rispetto alla fruizione libera e su base di uguaglianza rispetto agli altri da parte della persona dei suoi diritti umani, sociali, civili.
- la definizione di *“accomodamento ragionevole”*, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della CRPD, non pensato come ragionevole contenimento della spesa, ma come individuazione degli accorgimenti, adattamenti e modifiche da mettere in campo adeguati e pertinenti a raggiungere gli obiettivi di sostegno del percorso di vita di ciascuna persona con disabilità (Commento Generale n. 6 del 2018 del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità).

Premesso quanto sopra la Fish, quale organizzazione tra le maggiormente rappresentativa delle persone con disabilità in Italia, anche per il tramite delle sue oltre 40 Associazioni

Nazionali aderenti, e sulla scorta della sua quasi trentennale esperienza si pregia di voler apportare un proprio contributo, nel solco di quanto già fatto al tavolo di consultazione che il Ministro Stefani aveva realizzato nei mesi di luglio-settembre 2021, durante la prima fase di stesura del disegno di legge, ritenendo che alcuni passaggi del disegno di legge delega vadano ulteriormente precisati, onde evitare che alcuni principi e criteri direttivi possano del tutto evitare, da parte dei successivi decreti legislativi, vuoti o sovrapposizioni.

Pertanto, ritiene che vadano precisati i punti qui appresso sinteticamente riportati e poi sviluppati con alcune proposte emendative al testo del ddl AC. 3347 messe in evidenza in una tabella in cui si raffronta il testo del ddl (posizionato nella colonna di sinistra) ed il testo con evidenziate in rosso le inserzioni/modifiche proposte di Fish (posizionato nella colonna di destra).

Nello strutturare tali proposte si è anche tenuto conto che la Commissione XII Affari Sociali della Camera ha altresì stabilito di svolgere congiuntamente l'analisi di tale ddl 3347 con le due proposte di legge AC. 424 e AC. 1884, rispettivamente sull'introduzione di una disciplina specifica per la vita indipendente e sull'introduzione dell'Autorità Garante per le persone con disabilità. I punti essenziali per Fish sono:

- chiarire bene che la modifica dell'accertamento ex lege n. 104/1992 è volta ad individuare la varia intensità di necessità di sostegni, ribaltando il concetto di gravità o meno della disabilità;
- gli attuali benefici connessi agli accertamenti dell'invalidità civile e dello stato di "handicap" ex lege n. 104/1992 saranno mantenuti, definendo quindi anche un sistema di equivalenza tra vecchi e nuovi accertamenti;
- il riconoscimento della condizione di disabilità, al di là degli accertamenti dell'invalidità civile e di quello ex lege n. 104/1992 sia eventuale e su richiesta del diretto interessato (nell'articolato però non si evince se è una parte finale ed ulteriore dell'accertamento ex lege n. 104/1992, per la quale propende Fish o è una parte antecedente all'individuazione del profilo di funzionamento dentro la valutazione multidimensionale);
- occorre prevedere che nella valutazione multidimensionale vengano chiaramente identificati gli obiettivi per poi strutturare gli interventi volti al raggiungimento di tali obiettivi;
- occorre evitare che per l'attuazione del progetto individuale si configuri solo l'attivazione dei servizi considerati in sé "necessari", visto che quanto è in esso indicato comunque va erogato, arrivando, questo sì, a garantire tutti gli accomodamenti necessari, pertinenti ed adeguati per il raggiungimento di un dato obiettivo posto nel progetto individuale, col limite della non sproporzionalità, nell'accezione data dal Commento Generale n. 6 del 2018 del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità;

- quanto declinato dalla pdl 424, oltre i principi e criteri direttivi che devono essere propri di una legge delega, sia la base della discussione per i decreti legislativi ad hoc;
- non si ritenga perseguibile prevedere solo interventi domiciliari, ma anche soluzioni alloggiative di comunità, che però riproducano (per grandezza, inclusività, e libertà di perseguire un proprio percorso di vita anche fuori di esse) la casa di abitazione e le condizioni familiari, scongiurando così segregazione ed istituzionalizzazione;
- le risorse che possono essere utilizzate sono quelle della progressiva deistituzionalizzazione delle persone con disabilità, considerando però quanto sopra previsto rispetto alla possibilità di strutture comunitarie, chiarendo ciò nella relazione illustrativa;
- non si ritiene che l'istituzione di un'Autorità Garante possa determinare quella significativa incidenza nell'ambito della vita delle persone con disabilità, essendo un Garante privo di poteri coercitivi e neppure incardinato dentro l'Amministrazione Centrale come una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli, individuando interventi certi, efficaci e di diretta applicabilità, come per esempio previsto dall'attuale articolo 33 della CRPD così come invece potrebbe svolgere l'Ufficio nazionale per le politiche in favore delle persone con disabilità, adeguatamente potenziato proprio con le risorse di cui si prevede dotare l'istituenda Autorità, sfruttando però già l'impianto organizzativo di base che già opera dal 2019, prima presso la Presidenza del Consiglio e ora presso il Ministero per la disabilità.
- semmai si può prevedere un meccanismo indipendente di monitoraggio sull'applicazione della CRPD, in stretto contatto con l'Osservatorio Nazionale per le persone con disabilità.

Si ritiene altresì utile depositare il posizionamento della Federazione sui vari temi che andranno sviluppati nei prossimi decreti legislativi, anche per meglio definire il quadro di carattere generale entro cui vanno ad impattare i vari elementi presi in considerazione nella legge delega e che si è ritenuto in alcuni casi di precisare. Partendo da queste considerazioni auspichiamo un reale cambiamento nelle politiche riguardanti la situazione delle persone con disabilità che necessariamente deve richiedere un forte e chiaro impegno verso una società più equa che garantisca anche la parità di genere in tutte le azioni, servizi e programmi per promuovere uguaglianza, non discriminazione, supportando il processo di inclusione della variabile di genere nelle politiche sulla disabilità e della disabilità nelle politiche di genere.

Tale documento è stato anche il punto di partenza di Fish per la sua posizione nel tavolo di lavoro istituito dal Ministro Stefani propedeutico alla redazione del ddl, così come citato in premessa.

Testo AC 3347	Testo AC 3347 con revisioni in rosso della Fish
Articolo 1 <i>(Oggetto e finalità della delega)</i>	
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 finale, del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei suoi diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 finale, del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei suoi diritti umani civili e sociali, promuovendo la sua autonomia e il vivere su base di pari opportunità con gli altri e nel rispetto del principio di autodeterminazione, prevenendo l'istituzionalizzazione e favorendo la deistituzionalizzazione, attraverso la progettazione e strutturazione, nel rispetto dei propri bisogni, desideri, aspettative e scelte, di idonei interventi, attività e sostegni a supporto del proprio percorso di vita, nonché l'accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.</p>
<p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle</p>	<p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle</p>

materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. **Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di**

	dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.	3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.	4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti: a) definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base; c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità; g) disposizioni finali e transitorie.	5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti: a) definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base; c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; d) autodeterminazione della persona con disabilità; e) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; f) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; g) potenziamento dell'Ufficio Politiche in favore delle persone con disabilità; h) disposizioni finali e transitorie.
Articolo 2 <i>(Principi e criteri direttivi della delega)</i>	
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto	1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento,

<p>il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.</p>	<p>sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.</p>
<p>2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) con riguardo alle definizioni relative alla condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adozione di una definizione di «disabilità» coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità; 2) adozione di una definizione di «durevole menomazione», il cui accertamento è necessario al fine di individuare le persone con disabilità; 3) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata 	<p>2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) con riguardo alle definizioni relative alla condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adozione di una definizione di «disabilità» coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità; 2) adozione di una definizione di «durevole menomazione», la cui individuazione è necessaria in tutti i procedimenti di accertamento dei vari stati invalidanti, anche ulteriori e diversi da quelli di cui alla successiva lettera b) n. 3), in virtù del successivo riconoscimento della condizione di disabilità 3) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata

in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità;

- 4) adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;
- 5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

- 1) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, di disposizioni che prevedano un processo valutativo complesso, distinguendo la valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta;
- 2) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD e della definizione di durevole menomazione, la valutazione di base:
 - 2.1) certifichi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificati in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e ai fini dei correlati benefici o istituti, la necessità di sostegno della persona con disabilità e di accomodamenti ragionevoli;

in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità;

- 4) adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;
- 5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

- 1) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, di disposizioni che prevedano un processo valutativo complesso, distinguendo la valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta;
- 2) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD e della definizione di durevole menomazione, la valutazione di base:
 - 2.1) **riconosce**, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificati in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e ai fini dei correlati benefici o istituti, **anche la condizione di disabilità, pure ai fini scolastici ed ai fini di inclusione lavorativa, nonché il grado di necessità di sostegni**

rispetto alle barriere che possono interagire col funzionamento della persona, le sue capacità nel campo dell'autonomia, della comunicazione e della relazione.

- | | |
|--|--|
| <p>3) razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, all'handicap, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente;</p> <p>4) previsione dei criteri per l'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;</p> <p>5) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 3), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando,</p> | <p>3) razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, all'handicap, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente;</p> <p>4) previsione dei criteri per il progressivo superamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,</p> <p>5) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 3), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando,</p> |
|--|--|

anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

- 6) previsione di un efficace sistema di controlli sull'effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, al fine di controllare l'adeguatezza delle prestazioni rese

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

- 1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
- 2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella

anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, **ferma restando la partecipazione a tali procedure valutative da parte delle associazioni di rappresentanza;**

- 6) **previsione di un efficace sistema di monitoraggio sull'adeguatezza delle prestazioni rese anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica nazionale;**

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

- 1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;
- 2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

- 3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo;
- 4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e garantendo, data l'etero direzionalità degli interessi e la varietà dei contesti, l'integrazione di coloro che già partecipano della vita di quella persona (Terzo Settore, scuola, ecc.

- 3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che, sulla scorta del riconoscimento della condizione di disabilità effettuato nella valutazione di base, parta supportando la persona con disabilità e chi rappresenta i suoi interessi nell'individuazione del profilo di funzionamento della stessa in relazione ai contesti che la persona stessa vive o decide di voler iniziare a vivere e alle barriere e facilitatori che gli stessi presentano;
- 4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multiprofessionale, e ~~con la partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta,~~ l'elaborazione di un progetto di vita individuale, ~~personalizzato e partecipato,~~ il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano il supporto alla persona con disabilità e chi la rappresenta ad individuare, secondo i suoi desideri, aspettative e scelte gli obiettivi da perseguire per migliorare le condizioni personali, di salute e di disabilità, nonché la qualità di vita nei suoi vari domini e siano conseguentemente strutturati gli interventi, anche sui contesti, volti a supportare efficacemente il percorso di vita scelto, con idonei sostegni, ben identificati per quantità qualità ed intensità, e gli accomodamenti ragionevoli del caso, all'interno di uno specifico progetto individuale e personalizzato elaborato con il diretto coinvolgimento della stessa e/o di chi

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici;

la rappresenta, onde garantire l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ~~sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando~~ individui le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, ~~e rispettando i principi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con~~ ~~disabilità,~~ indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli **adeguati e pertinenti** a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici;

5-bis) i sostegni previsti nel progetto di cui ai numeri 4) e 5) possono essere anche garantiti, su richiesta della persona, attraverso uno o più assistenti personali selezionati e assunti con i criteri e mediante le diverse forme contrattuali della normativa vigente in materia di lavoro, dalla stessa persona con disabilità nella sua qualità di datore di lavoro o, in sua vece, dai suoi familiari, dall'amministratore di sostegno o da altri soggetti che ne hanno titolarità.

- | | |
|--|--|
| <p>6) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità;</p> <p>7) assicurare che l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;</p> <p>8) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato il cosiddetto «budget di progetto», ossia l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;</p> <p>9) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, l'individuazione degli interventi necessari a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali avvenga nei termini e in coerenza con l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;</p> <p>10) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure</p> | <p>6) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità;</p> <p>7) assicurare che l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;</p> <p>8) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato il cosiddetto «budget di progetto», ossia l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con massima flessibilità, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;</p> <p>9) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i sostegni ed interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;</p> <p>10) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure</p> |
|--|--|

professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari;

11) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che sostengano l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR;

12) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 11) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari, **ferma restante la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;**

11) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, possano essere individuati **misure previste dalla legge 22 giugno 2016 n. 112 e** sostegni e servizi per l'abitare, **anche tra persone con disabilità e tra persone con disabilità e senza disabilità, inclusi** modelli di assistenza personale autogestita che sostengano l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR;

12) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 11), **anche attraverso** meccanismi di riconversione delle risorse **recuperate attraverso percorsi di progressiva deistituzionalizzazione** a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente, **fermo restante che le soluzioni alloggiative fuori dal contesto familiare e di origine, liberamente scelte, devono riprodurre nella massima misura possibile la casa e la famiglia di origine senza alcuna condizione segregante o istituzionalizzante;**

d) con riguardo al principio di autodeterminazione da garantire sia nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità, sia in quella di progettazione sia di monitoraggio dell'andamento del progetto in

<p>d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che</p>	<p>chiave di soddisfazione, prevedere che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) anche quando la persona sia soggetta ad una misura di protezione giuridica e comunque abbia necessità di sostegni ad altissima necessità, bisogna adottare tutte le strategie migliori, per individuare quanto più possibile la sua volontà;2) siano introdotte modifiche al codice civile circa le manifestazioni di volontà delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo affinché non ci siano interventi di sostituzione della persona, prevedendo anche l'abrogazione dell'istituto dell'interdizione ed il rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità;3) occorre garantire, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni e/o ricostruzione del processo decisionale, nonché le strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. comprensione delle misure proposte; laddove la persona con disabilità con necessità di sostegni ad alta intensità non sia nelle condizioni di esprimere pienamente la sua volontà è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne protegge gli interessi, nel rispetto della sua volontà o della migliore interpretazione di essa <p>d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che</p>
---	---

spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità nell'accezione della convenzione Onu quale universal design:

- 1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- 2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al

spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare **monitoraggi**, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità nell'accezione della convenzione Onu quale universal design:

- 1) **garantire che nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operino in stretta consultazione e coinvolgano attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.**
- 2) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
- 3) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al

<p>numero 1);</p> <p>3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;</p> <p>4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;</p> <p>5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;</p> <p>6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del</p>	<p>numero 1), nonché all'individuazione e monitoraggio delle modalità e delle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità ai sensi dell'articolo 6, comma 2 lett. f) del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113</p> <p>4) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;</p> <p>5) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;</p> <p>6) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;</p> <p>7) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del</p>
---	--

<p>decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;</p> <p>7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni;</p> <p>8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità;</p> <p>f) con riguardo all'istituzione del Garante nazionale delle disabilità:</p> <p>1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura monocratica, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;</p> <p>2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:</p> <p>2.1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;</p> <p>2.2) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;</p> <p>2.3) formulare</p>	<p>decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;</p> <p>8) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni;</p> <p>9) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità;</p> <p>f) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio Politiche in favore delle persone con disabilità:</p> <p>istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura monocratica, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;</p> <p>1) definire le nuove competenze, i nuovi poteri, i requisiti e la nuova struttura organizzativa dell'Ufficio Politiche in favore delle persone con disabilità e le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:</p> <p>2.1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato e lavorando a stretto contatto con l'Osservatorio Nazionale per la condizione delle persone con Disabilità;</p> <p>2.2) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;</p> <p>2.3) coordinare gli interventi delle</p>
--	---

raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

- 2.4) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

amministrazioni statali in tema di politiche che impattano sulla tutela e promozione delle persone con disabilità, formula proposte e pareri sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone disabili, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi, promuovere l'adozione di intese con le Regioni e la Conferenza Unificata e formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

2.3 bis) coordinare l'attuazione del programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lett. b) della legge 3 marzo 2009, n. 18. ed esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti delle persone disabili ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

- 2.4) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- 2.5) diffondere prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli

g) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

- 1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi;
- 2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti

enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni, che abbiano per oggetto i diritti delle persone disabili, anche a seguito di consultazioni periodiche

- 2.6) accessibilità e fruibilità dei servizi e degli spazi pubblici e privati, incluso le modalità di informazione, gli strumenti di mediazione, interpretariato, accompagnamento e gli strumenti tecnologici e informatici.

g) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

- 1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, **facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni ed i trasferimenti monetari già erogati in base alle precedenti discipline inerenti l'invalidità civile, l'accertamento di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104**
- 2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti

nel Terzo settore.	nel Terzo settore.
Articolo 3 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
<p>1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento; c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità. 	<p>1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento; c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
<p>2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>	<p>2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>
<p>3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.</p>	<p>3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.</p>

Articolo 4

(Entrata in vigore)

- | | |
|--|--|
| 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
|--|--|